

0646549560



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/80/6427

Roma, 15 gennaio 2008

OGGETTO: Abuso del diritto allo studio e decurtazione congedo ordinario.
Computo giorni precedenti all'esame universitario.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

In riferimento alla nota n. 256/07 della Segreteria Provinciale di Roma di codesta O.S. datata 3 dicembre u.s., relativa all'oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha più volte precisato che il presupposto legittimante la concessione del congedo straordinario per esami è l'effettivo sostenimento dell'esame, quale che sia l'esito finale. Infatti, anche l'esame che abbia prodotto un esito negativo, purché attestato, legittima la richiesta del citato beneficio.

Al riguardo sono state rappresentate le seguenti ipotesi.

Nel caso in cui il dipendente non abbia sostenuto l'esame per cause a lui imputabili, le "quattro giornate" previste dall'art. 22 del DPR 164/2002 ed il giorno di congedo straordinario per il sostenimento dello stesso, dovranno essere commutate in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto che legittima il beneficio, ossia l'effettivo sostenimento dello stesso, quale che sia l'esito finale.

Diversamente, laddove, invece, lo spostamento della data non sia attribuibile alla volontà del dipendente, ma venga una o più volte posticipata dalla segreteria didattica dell'Università, lo stesso che abbia già fruito, per il medesimo esame, delle "quattro giornate" per la preparazione, non potrà beneficiare di detto istituto in occasione della nuova data stabilita, ma potrà richiedere soltanto il congedo straordinario per esame.

In detta ipotesi il dipendente sarà tenuto a comprovare l'effettivo sostenimento dell'esame qualunque sia stato l'esito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Si soggiunge, altresì, che qualora la notizia del differimento si sia appresa il giorno stesso dell'esame, il dipendente potrà avvalersi dei permessi brevi previsti dall'art. 17 del DPR 395/1995, o chiedere di essere impiegato, nel giorno di congedo straordinario programmato per l'esame, in un turno di servizio che possa contemperare le sopravvenute esigenze del dipendente con quelle dell'Ufficio.

Solo laddove ciò non sia possibile, potrà essere concesso un giorno di congedo straordinario per gravi motivi.

Si precisa, quindi, che la mera attestazione di presenza in sede d'esame, senza tuttavia sostenerlo, non dà titolo al beneficio delle "quattro giornate" per la preparazione né al congedo straordinario per esame.

Infine, si comunica di aver trasmesso la nota in argomento alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(A. Pazzanese)

Sp. 17.01.08